

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Art. 341 Responsabilità del nuovo marito. (Abrogato)

[Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato in quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.]